

il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con la nota del 13 giugno 2002, ha invitato le istituzioni scolastiche al rinnovo degli appalti per tutto l'anno scolastico 2002-2003;

le procedure di rinnovo degli appalti sono state avviate con difficoltà, in quanto diverse cooperative, anche di tipo B, hanno forti crediti arretrati da riscuotere il che rende difficile la possibile prosecuzione degli appalti tanto che sono state costrette a ricorrere a mutui per pagare gli stipendi dei dipendenti;

alcune direzioni didattiche lamentano di avere poche risorse a disposizione per far fronte a tutti i pagamenti correnti —:

come intenda intervenire urgentemente per reperire i fondi necessari per sanare la situazione in essere. (4-03528)

TOCCI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

la circolare n. 50 dell'8 maggio 2002 ha emanato i criteri per l'assegnazione di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica (legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 26, comma 8, anno scolastico 2002-2003);

la suddetta circolare stabilisce che «sulla base dei titoli presentati e del colloquio effettuato, viene predisposta una graduatoria di merito in base alla quale sono individuati i candidati che, in relazione ai posti disponibili e ai compiti da svolgere, risultino in possesso della qualificazione richiesta», definisce per i titoli tre tipologie (culturale, scientifico, professionale) e chiarisce che «l'esame dei candidati è effettuato da una Commissione appositamente costituita presso ciascun Ufficio»;

in data 20 maggio 2002 è stato pubblicato un avviso pubblico per la presentazione delle domande;

tale avviso presenta evidenti difformità rispetto alla circolare citata, in modo particolare nei seguenti punti:

a) la Commissione «sovrintenderà» alla valutazione dei titoli, mentre secondo la circolare dovrebbe effettuare l'esame dei candidati;

b) viene introdotto un «esame del curriculum» del candidato che non presenta alcun riferimento nella circolare;

c) non si fa menzione della graduatoria di merito indicata dalla circolare e si annuncia in modo bizzarro che la «selezione dovrà avvenire in base a regole trasparenti, ancorché non vincolate a schemi di reclutamento di tipo concorsuale» —:

se non ritenga che l'avviso pubblico sia in contrasto con la circolare e che, in ogni caso, non garantisca la trasparenza del procedimento;

come siano stati pesati i punteggi della prova orale e dei titoli e, all'interno di questi ultimi, come siano ripartiti i punteggi per le tre tipologie (culturale, scientifico e professionale);

che cosa significhi che la Commissione «sovrintende ad una graduatoria»;

che cosa significhi fare una graduatoria secondo regole non vincolate a schemi di reclutamento di tipo concorsuale;

quali regole di trasparenza e imparzialità saranno adottate nella prova orale. (4-03529)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta in Commissione:

DEIANA e ALFONSO GIANNI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

un volantino della Confederazione dei Comitati di Base (COBAS) del-

l'INPDAP, in data 10 luglio 2002, dal titolo «Dirigente autorevole o autoritario», denuncia un caso di comportamento anti-sindacale avvenuto presso la sede «Roma 1»;

un rappresentante RSU, iscritto ai COBAS, è stato sottoposto ad azione disciplinare per assenza ingiustificata dal servizio;

dal volantino distribuito dai COBAS, invece, si afferma che tale azione disciplinare sia basata su una motivazione falsa in quanto, agli atti dell'ufficio era stata depositata una richiesta per permesso sindacale RSU;

dai documenti forniti alla scrivente dalla Confederazione COBAS, inoltre, risulta che il permesso, richiesto per il 29 maggio 2002, risulti agli atti dell'archivio con il relativo nulla osta e che, solo successivamente a quella data, il 3 giugno, dopo che il permesso era già stato fruito, sia stato comunicato al rappresentante sindacale che vi erano problemi circa la legittimità della concessione data;

tale elemento di legittimità, comunque richiamata successivamente alla effettiva fruizione del permesso che precedentemente era stato concesso, riguarderebbe la possibilità del rappresentante COBAS di godere di permessi sindacali in quanto la medesima organizzazione sindacale non avrebbe titolo al godimento di tali permessi;

la motivazione appare pretestuosa, essendo il permesso sindacale richiesto nella quota spettante alle RSU, come ribadito nel suddetto volantino distribuito dall'organizzazione sindacale COBAS;

questo episodio, come denunciano i COBAS, non è un fatto isolato ma si inserisce in una serie di atti di intimidazione subiti, tanto da determinare da parte della suddetta organizzazione sindacale, la riserva di utilizzo di vie legali per tutelare il diritto al libero esercizio dell'attività sindacale —:

se non intenda accertare lo svolgimento dei fatti;

se non intenda intervenire affinché venga evitato che, attraverso azioni che possono essere definite di «*mobbing*», si impedisca il libero svolgersi dell'attività sindacale nella sede «Roma 1» dell'INPDAP. (5-01144)

Interrogazioni a risposta scritta:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

le polemiche che da mesi ormai si consumano intorno al significato dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori sono incentrate sulla asserita necessità di conservare in vigore una norma che costituirebbe una garanzia irrinunciabile per i lavoratori;

per un verso, dunque, da una parte si ritiene che l'abrogazione, o la modificazione o anche la sospensione dell'efficacia di tale norma costituisca un attacco alla sfera dei diritti dei lavoratori, mentre, sul versante di coloro che ritengono infondata e strumentale tale interpretazione, si ritiene che in realtà la norma dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori abbia una scarsa applicazione;

è dunque necessario, per poter discutere con cognizione di causa e muovendo da dati certi, conoscere il numero dei procedimenti basati sull'articolo 18 dello statuto dei lavoratori che, sul territorio nazionale, le sezioni lavoro dei Tribunali civili debbono istruire e decidere —:

con riferimento alle singole annualità dell'ultimo quinquennio, quanti procedimenti promossi in base all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori siano stati radicati innanzi alle sezioni lavoro dei Tribunali civili a livello nazionale.

(4-03521)

ANGELA NAPOLI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

l'impresa Costruzioni dell'ingegnere Aiello e C. srl con sede in Messina si è aggiudicata, nell'ottobre 1999 i lavori di ristrutturazione della palazzina « D » di Villa Pace, per conto dell'Università degli Studi della città;

L'Ente appaltatore non ha però rispettato pienamente le leggi vigenti in materia di lavori pubblici finendo col mettere in pericolo la stessa esistenza dell'Impresa appaltatrice;

L'Ente appaltatore, infatti, dopo aver affidato l'incarico della progettazione dei lavori e della loro direzione ad un professionista esterno, non ha poi esercitato la prescritta attività di controllo, di legittimità e di merito, sugli atti relativi;

L'Ente non ha mai nominato il responsabile del procedimento, mentre ha provveduto alla nomina del collaudatore in corso d'opera solo a fine lavori;

alla fine l'Ente non è stata in grado di rilasciare il certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo legge impedendo all'impresa di conseguire la qualificazione SOA per partecipare a gare d'appalto per i lavori di restauro;

L'Ateneo messinese solo in data 24 maggio 2002 ha provveduto a nominare, con ingiustificabile ritardo, il responsabile del procedimento, il quale non avendo seguito tutti i lavori ha necessità di tempi tecnici per valutare l'accettazione della nomina e la completezza dei lavori svolti;

nel frattempo l'impresa aggiudicataria è stata costretta a licenziare la metà delle sue maestranze ed anche se le venne rilasciato subito il certificato di esecuzione dei lavori, per conseguire l'attestazione SOA, non potrebbe prima di sette-otto mesi acquisire nuove commesse nel settore del restauro e, nel frattempo, potrebbe giungere al fallimento —:

se non intenda adottare iniziative a tutela dei livelli occupazionali dell'impresa

Aiello, gravemente posti a rischio dalla vicenda descritta in premessa. (4-03542)

FIORI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, in alternativa a quanto previsto al comma 1, prevede che si possano stipulare contratti di locazione sulla base di quanto stabilito da appositi accordi locali fra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e le organizzazioni sindacali dei conduttori maggiormente rappresentative;

la convenzione nazionale dell'8 febbraio 1999, sottoscritta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 431 del 1998 e poi il successivo decreto del Ministro dei lavori pubblici del 5 marzo 1999 dettano le linee guida per la determinazione dei canoni di locazione nelle contrattazioni territoriali tra le organizzazioni sindacali;

con lettera del 1995 la Fondazione Enpaia comunicava ai conduttori degli immobili siti in viale Bruno Rizzieri e in via Tina Pica la disdetta del contratto di locazione, manifestando la volontà, peraltro non concretizzatasi, a rinnovarlo ai sensi della legge n. 359 del 1992 sui patti in deroga;

con lettera del novembre 1999 la Fondazione Enpaia comunicava ai medesimi inquilini il raggiungimento di un accordo con le organizzazioni sindacali, SUNIA, SICET ed UNIAT, quando invece era solo un'ipotesi di accordo a cui facevano seguito due accordi locali;

con lettera del febbraio 2001 la Fondazione Enpaia comunicava agli inquilini la ratifica dell'accordo integrativo tra la Fondazione e le organizzazioni sindacali, SUNIA ed UNIAT;

è stato riscontrata l'esclusione dalla sottoscrizione dell'accordo dell'organizzazione sindacale SICET, una delle più rappresentative, senza che gli aderenti a tale organizzazione ne fossero preventivamente

edotti, in violazione dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998 e dell'articolo 1, comma 5, del predetto decreto ministeriale;

la proprietà impone all'inquilino come condizione per la rinnovazione del contratto pena lo sfratto per finita locazione, il riconoscimento di debito, su carta intestata della Federazione;

vi è stata l'intimazione di sfratto e la relativa sentenza del Tribunale civile di Roma a carico di uno degli inquilini rifiutatisi di sottoscrivere il contratto;

quindi risulta all'interrogante che la Fondazione Enpaia, all'atto della sottoscrizione dei contratti, richiederebbe agli inquilini un riconoscimento di debito, pari alla differenza fra nuovo e vecchio canone per il periodo di vacanza contrattuale e relativo rilascio di effetti cambiari nel caso di rateizzazione dello stesso, riconoscimento di debito di cui non vi è menzione nello schema contrattuale;

la Fondazione Enpaia subordinerebbe la stipula del contratto alla sottoscrizione di una clausola che impone all'inquilino la rinuncia o transazione di eventuali contenziosi, clausola che pur non essendo vessatoria nei casi in cui vi è un credito legittimo, lo è invece quando costringe il creditore-conduttore a rinunciare ad un credito, pur se definito giudizialmente —:

se, nell'ambito dei poteri di vigilanza che il decreto legislativo n. 509 del 1994 attribuisce al Governo, rientri altresì l'accertamento della legittimità della condotta della fondazione Enpaia descritta in premessa e, in caso affermativo, quali provvedimenti si intendano adottare. (4-03543)

* * *

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

*Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle politiche agricole e forestali, per sapere — premesso che:

lungi mesi di siccità hanno creato una situazione di emergenza nell'agricoltura meridionale e siciliana in particolare; soprattutto il settore dei seminativi è venuto a trovarsi in una situazione drammatica che pregiudica nella quasi totalità i raccolti;

gran parte degli agricoltori saranno costretti a procedere all'aratura di campi rimasti di fatto senza produzione;

vivo è l'allarme, soprattutto in Sicilia, fra gli agricoltori che con fondamento temono che al danno della mancanza di raccolto nella presente annata si aggiungano ulteriori danni quali conseguenza diretta della grave siccità che ha colpito le loro aziende, in particolare gli agricoltori temono che la mancata trebbiatura comporti la perdita del diritto a percepire l'integrazione grano che costituisce un essenziale aiuto al loro reddito;

l'evento della mancata integrazione creerebbe una situazione di grave allarme sociale perché l'inevitabile conseguenza sarebbe la chiusura di centinaia di aziende agricole evento che all'emergenza della crisi del settore agricolo unirebbe una autentica emergenza occupazionale in regioni ove i livelli occupazionali sono già bassi;

a fronte di tale situazione drammatica che potrebbe sfociare in proteste vive ed incontrollabili, sarebbe opportuno intervenire con provvedimenti che vadano ad alleviare la situazione di emergenza in cui gli agricoltori meridionali ed in particolare quelli siciliani vengono a trovarsi a seguito dell'emergenza idrica;

in particolare, nell'attuale situazione di crisi, sarebbero opportuni ed auspicabili alcuni essenziali interventi:

a) sollecitare l'immediato pagamento degli aiuti comunitari per i seminativi impedendo che gli usuali ritardi vadano ad aggravare la situazione di crisi delle aziende alle quali verrebbe meno la liquidità necessaria per le normali necessità della coltivazione dei fondi;